

**COMUNE DI RUSSI**

Provincia di Ravenna

**REGISTRI COMUNALI DELLE  
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DI  
VOLONTARIATO**

**ISTITUZIONE E REGOLAMENTO**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 dell'8/4/2014**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Finalità**

1. Il comune di Russi riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Il comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene l'attività, sia quelle rivolte agli associati, sia quelle rivolte a tutta la collettività, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché delle disposizioni dello statuto comunale e, a tal fine, istituisce il registro comunale delle associazioni di promozione sociale e il registro comunale delle associazioni di volontariato, di seguito denominati registri.

## **CAPO II I REGISTRI COMUNALI**

### **Art. 2**

#### **Caratteristiche dei registri**

1. I registri sono tenuti e aggiornati dal comune di Russi per il tramite del servizio competente.

Nei registri sono riportate le seguenti notizie relative alle associazioni iscritte:

- a) denominazione
- b) sede;
- c) estremi dell'atto costitutivo e dello statuto e delle loro modificazioni;
- d) data di costituzione;
- e) ambito di attività;
- f) numero e tipologia degli organi direttivi;
- h) data di iscrizione e di cancellazione dal registro stesso.

2. I registri sono suddivisi nelle seguenti sezioni in base ai settori di attività delle associazioni:

**SEZIONE CULTURALE** (Attività culturali, educative, ricreative e del tempo libero, di promozione, tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico, di difesa dei diritti dei cittadini);

**SEZIONE DEL VOLONTARIATO SOCIALE E ASSISTENZIALE** (Attività socio-assistenziali, umanitarie e di solidarietà);

**SEZIONE SPORTIVA** (Attività sportive);

**SEZIONE NATURALISTICA** (Attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, di tutela e protezione degli animali);

3. Ogni associazione può essere iscritta a una sola sezione, con riferimento alle sue finalità e attività prevalenti.

### **Art. 3**

#### **Soggetti iscrivibili**

##### **Associazioni di promozione sociale**

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge 383/2000 e della L.R. n. 34/2002 le associazioni di natura privatistica costituite nei modi previsti dalla normativa vigente per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:
  - a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
  - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
  - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
  - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale,
  - e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
  - f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;
  - g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;
  - h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

##### **Associazioni di volontariato**

1. Sono considerate Associazioni di volontariato, ai sensi della Legge 266/1991 e della L.R. N. 12/2005 le associazioni liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, che si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari.

Indicativamente, tali attività riguardano i seguenti settori:

- sociale e socio-sanitario;
- diritti civili, solidarietà internazionale e pace;
- educazione e formazione;
- territorio e tutela ambientale

2. Sono iscrivibili le associazioni che si propongono la salvaguardia di specie animali in via di estinzione, nonché le organizzazioni animaliste e zoofile che operino per il rispetto degli animali, la salvaguardia delle specie in via d'estinzione e svolgano sul territorio comunale attività di controllo efficace della popolazione felina e canina.
3. Non sono considerate associazioni di volontariato le organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano unicamente o prevalentemente in appoggio ad iniziative solidaristiche gestite da altri soggetti.
4. Le associazioni di promozione sociale e di volontariato iscrivibili devono essere dotate di atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano espressamente: la denominazione e la sede legale, le finalità, l'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti, l'elettività e gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, l'obbligo di rendiconti economici – finanziari, la democraticità dell'ordinamento interno, le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

#### **Art. 4**

##### **Iscrizioni ai registri**

1. Ai registri comunali sono iscritte d'ufficio le associazioni già iscritte nei registri regionali e provinciali (ex L. 383/200, e L.R. 34/2002 , L. 266/1991 e L.R. 12/2005) che hanno sede o recapito nel territorio comunale.
2. Le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede o recapito nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 devono chiedere l'iscrizione attraverso apposita domanda.
3. Il comune provvede all'iscrizione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'iscrizione da parte della regione e/o dalla provincia, con determinazione del responsabile del servizio competente.

#### **Art. 5**

##### **Requisiti, presentazione della domanda e tempi del procedimento**

###### **1. Requisiti**

Le associazioni che chiedono l'iscrizione nei registri comunali e che non sono già iscritte al registro provinciale e/o regionale, devono avere e documentare i seguenti requisiti:

- a) avere sede o recapito nel comune di Russi ed operare sul territorio del comune di Russi da almeno sei mesi;
- b) essere composte da un numero minimo di associati almeno doppio più uno rispetto ai componenti dell'organo direttivo e comunque non inferiore a 9 (nove) unità;
- c) essere dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale; per le associazioni che costituiscono articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali, l'autonomia deve emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere prevista dallo statuto delle organizzazioni nazionali;
- d) essere dotate di uno statuto conforme alla normativa regionale e statale;
- e) non avere finalità di lucro.

## **2. Presentazione della domanda di iscrizione**

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice conformemente al modulo predisposto dal comune e sottoscritta dal legale rappresentante va indirizzata al sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione da cui risultino le finalità dell'associazione, le modalità attraverso cui si intendono perseguire e l'effettiva operatività da almeno sei mesi secondo i fini istituzionali;
- d) limitatamente alle sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali, dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o copia autentica dello statuto del livello superiore dal quale risulti l'autonomia della sezione locale, accompagnata dall'atto di costituzione della sezione locale o da una dichiarazione relativa alla data certa della costituzione della sezione locale rilasciata dall'organo centrale.

## **3. Tempi del procedimento**

Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile.

Entro trenta giorni dall'assunzione il comune trasmette gli atti di iscrizione alle associazioni interessate, alla provincia competente e alla regione.

## **Art. 6**

### **Comunicazione delle modifiche**

1. Le associazioni iscritte nei registri comunicano al Comune entro 15 gg dall'evento:
  - le modifiche statutarie;
  - il trasferimento della sede legale;
  - il cambiamento del legale rappresentante;
  - la deliberazione di scioglimento.

## **Art. 7**

### **Revisione**

1. I registri comunali sono soggetti a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.
2. La revisione viene svolta ogni tre anni a partire dal 2015 con modalità che verranno disposte dall'Amministrazione Comunale. Dell'esito della revisione verrà data comunicazione alla provincia.

## **Art. 8**

### **Cancellazione**

1. Sono cause di cancellazione:
  - a) la richiesta dell'associazione iscritta;
  - b) il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti essenziali all'iscrizione di di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno o valorizzazione, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
  - c) la mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
  - d) la mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto.

1. Il procedimento di cancellazione, nei casi di cui alle precedenti lettere b), c), d) ha inizio con una comunicazione di avvio del procedimento, con la quale si assegna un termine per la presentazione di documenti, memorie o per la richiesta di audizione; nel caso in cui alla lettera a) si procede direttamente alla cancellazione.
3. Decorso il termine fissato nella comunicazione di avvio del procedimento, il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o la proposta di cancellazione dal registro da presentare alla giunta comunale.
4. La cancellazione dal registro comunale è effettuata con atto motivato della giunta comunale e comunicata, entro trenta giorni dall'assunzione, all'associazione cancellata ed alla provincia. La cancellazione dal registro comporta la risoluzione degli eventuali rapporti convenzionali in atto.

### **CAPO III**

### **SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

#### **Art. 9**

##### **Diritti delle associazioni**

1. Le associazioni di volontariato iscritte nei registri comunali hanno diritto a:
  - a) accedere ai benefici di cui al vigente regolamento;
  - b) essere informate di tutti i provvedimenti del Comune che riguardano, direttamente o indirettamente, la loro attività;
  - c) presentare proposte di programmi e iniziative al Comune, relativamente alle rispettive competenze;
  - d) essere considerate come portatrici di interessi diffusi per le rispettive competenze, anche ai fini del rilascio di copie degli atti amministrativi;
  - e) esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
  - f) inoltre possono acquisire titolo per accedere a rapporti convenzionali con il Comune nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 10.

#### **Art. 10**

##### **Convenzioni**

2. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con associazioni di promozione sociale e/o di volontariato iscritte nei registri per la gestione di attività di cui all'art. 3.
2. Le modalità di stipula e i contenuti di tali convenzioni devono conformarsi alla vigente normativa nazionale e regionale in materia (in particolare, Legge Regionale n. 34/2002 e L.R. N. 12/2005).
3. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, il Comune può stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

#### **Art. 11**

##### **Concessione di attrezzature di proprietà comunale**

3. Il Comune può concedere alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri comunali proprie attrezzature e strutture mobili, quali palchi, sedie, transenne o altro utile per lo svolgimento di manifestazioni o attività diverse.

2. Tali materiali possono essere concessi dietro versamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione annuale e richiesti tramite domanda scritta secondo il fac-simile predisposto dal Comune che deve pervenire all'ente almeno 30 giorni prima dell'evento.

#### **Art. 12**

##### **Concessione temporanea di spazi e locali di proprietà comunale**

1. Il Comune può concedere alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri comunali spazi pubblici e locali di sua proprietà per lo svolgimento di manifestazioni e attività temporanee.
2. Tali spazi e locali possono essere concessi dietro versamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione annuale e richiesti tramite domanda scritta secondo il fac-simile predisposto dal Comune che deve pervenire all'ente almeno 30 giorni prima dell'evento.

#### **Art. 13**

##### **Concessione di locali da adibire a sede**

1. Il Comune può concedere locali di sua proprietà alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri comunali da adibire a sede associativa e/o per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
  - a) il versamento di un canone di locazione stabilito dalla Giunta Comunale;
  - b) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
  - c) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
  - d) la concessione può comportare una decurtazione dell'eventuale canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.
2. L'assegnazione di detti locali è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle disponibilità e alle compatibilità esistenti al momento della domanda di assegnazione.
3. La concessione dei locali è disciplinata da apposita convenzione, che ne disciplina le condizioni generali e particolari.

#### **Art. 14**

##### **Contributi**

1. Il Comune può erogare alle associazioni di promozione sociale e di volontariato iscritte nei registri comunali contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o di progetti di pubblico interesse così come stabilito da apposito Regolamento.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 15**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le convenzioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dal presente regolamento.